



Il Presidente

Omissis

Fasc. ANAC n. 4798/2023

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere in merito agli obblighi in materia di trasparenza previsti dall'art. 14 del D.lgs. 33/2013 in capo ad un Consigliere dell'Ente in caso di rinuncia al compenso ed eventuali conseguenze per omessa pubblicazione (rif. nota prot. ANAC n. prot. *omissis* del 19 settembre 2023) - *Riscontro*.

Con la nota in oggetto sono stati richiesti chiarimenti in merito agli obblighi in materia di trasparenza previsti dall'art. 14 del D.lgs. 33/2013 in capo ad un Consigliere dell'Ente in caso di rinuncia al compenso ed eventuali conseguenze per omessa pubblicazione. In particolare, è stato chiesto all'Autorità di pronunciarsi nel merito, fornendo un parere definitivo sui seguenti tre quesiti:

1. se l'Ente deve ritenersi obbligato a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, tutta la documentazione di natura fiscale prescritta dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, anche in caso di rinuncia al compenso da parte del Consigliere;
2. in caso di risposta affermativa al quesito che precede, se il Consigliere che abbia rinunciato al compenso risulta in ogni caso passibile delle sanzioni specificatamente previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del medesimo decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
3. se gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, con eventuale successiva irrogazione delle sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei dati da pubblicare, sono applicabili anche al Consigliere che decidesse di dimettersi dalla carica.

Occorre preliminarmente precisare che Camere di commercio sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto rientranti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co 2, del d.lgs. 165/2001 e il Presidente, il Consiglio e la Giunta sono da considerarsi titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all'organizzazione e all'attività delle Camere di commercio (sul punto, delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relativo allegato 1).

Ne consegue che i Consiglieri, quali titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, sono tenuti all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 14, co. 1, dalla lettera da a) ad f) del d.lgs. 33/2013.

Infatti, l'art. 14 del citato decreto, come modificato dal d.lgs. 97 del 2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni di tale articolo rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza per tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.



In particolare, il comma 1 del citato articolo elenca i dati e le informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, quali "a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della l. n. 441 del 1982".

Il comma 1-bis estende l'obbligo di pubblicazione appena descritto, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

Il legislatore prevede che tali obblighi non sussistono nei soli casi in cui gli incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito. Come risulta dalla norma infatti, in caso di gratuità dell'incarico, nessuno dei dati previsti dall'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) deve essere pubblicato. In questo modo è stata eliminata qualsiasi misura di trasparenza sui componenti degli organi di indirizzo. Lo svolgimento a titolo gratuito esonera dunque l'ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell'art. 14.

Per gratuità – come già chiarito dall'Autorità nella delibera ANAC dell'8 marzo 2017 n. 241 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013" - deve intendersi l'assenza della corresponsione di qualsiasi forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non ne fa venir meno la gratuità. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito. Tale deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazioni avente carattere generale. In ogni caso, anche per consentire la vigilanza dell'Autorità, è necessario che detti atti (disposizioni normative, statutarie, deliberazioni), siano pubblicati sul sito dell'amministrazione/ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali", a cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia mediante apposito *link*.

Occorre precisare che non rileva, pertanto, ai fini della gratuità dell'incarico l'eventuale rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l'incarico di Consigliere.

Nel caso in questione la gratuità dell'incarico di Consigliere delle Camere di Commercio, come precisato anche dall'istante, è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 25-bis, del D.L. n. 228/2021 (decreto Milleproroghe) e, pertanto, si ritiene che non vi siano deroghe all'applicazione degli obblighi previsti dal citato articolo 14.

Ne consegue che l'interessato in questione, nominato Consigliere della Camera di Commercio di *omissis* sarà tenuto a comunicare le informazioni e dati di cui all'art. 14, comma 1, dalla lettera da a) a f), del d.lgs. 33/2013, non rilevando l'eventuale rinuncia personale al compenso.

L'interessato sarà quindi obbligato a rendere – tra le altre - le dichiarazioni e le attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale e reddituale nonché quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi acconsentano. Sarà onere del titolare dell'incarico dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Nel caso in cui il titolare in questione dichiari il mancato consenso alla pubblicazione di dette attestazioni/dichiarazioni sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.



In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al co. 1, entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art. 14, co. 2), ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione (art. 14, co. 2 e art. 3, l. 441/1982).

Alla luce delle considerazioni che precedono, trattandosi di un incarico non attribuito per legge a titolo gratuito, anche se il Consigliere abbia rinunciato al compenso risulta in ogni caso passibile delle sanzioni specificatamente previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del medesimo decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Come noto, il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell'art. 14 (art. 47, co. 1-bis).

In particolare, l'art. 47, co. 1, nel rinviare all'art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione è irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, anche alla luce delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida, qualora responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni.

L'inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, *«concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica»* (art. 47, co. 1).

Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 si rinvia, per gli aspetti procedurali, al *«Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97»* adottato dall'Autorità in data 16.11.2016 quale soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 47, co. 3.

Come noto, i titolari di incarichi sono tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14 e, dunque, a comunicare i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico; ed entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare l'ultima dichiarazione reddituale e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (si rinvia per i dettagli alle Linee guida di cui alla delibera 241/2017). Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico (art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f). Pertanto i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013 rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione.

Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono, pertanto, applicabili al Consigliere nominato per il periodo in cui ha svolto l'incarico di Consigliere (dal *omissis*, come riferito dall'istante), nonché per il periodo successivo alla cessazione della carica in questione. Infatti anche nel caso di dimissioni, il Consigliere sarà tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 33/2013 ed è ugualmente soggetto al regime sanzionatorio previsto dall'art. 47 del decreto 33, per omessa o incompleta comunicazione delle informazioni e dati come sopra riportati.



In conclusione, in riscontro ai tre quesiti posti dall'istante, si ritiene quanto segue:

1. la Camera di Commercio di *omissis* deve ritenersi obbligata a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, tutta la documentazione di natura fiscale prescritta dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, anche in caso di rinuncia al compenso da parte del Consigliere interessato;
2. laddove il Consigliere abbia rinunciato al compenso, quest'ultimo risulta passibile delle sanzioni specificatamente previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del medesimo decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
3. nel caso in cui il Consigliere decidesse di dimettersi dalla carica., quest'ultimo sarà comunque tenuto agli obblighi di comunicazione ex art. 14 del d.lgs. 33/2013, previsti per i soggetti cessati dall'incarico, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del citato decreto in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati da pubblicare.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 ottobre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Atto firmato digitalmente

Avv. Giuseppe Busia